

REGOLAMENTO (CEE) Nr. 1655/70 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1970

che completa il regolamento (CEE) n. 772/70 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1047/70 ⁽⁴⁾, quest'ultimo procede a gara parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 772/70 prevede la gara soltanto per un determinato quantitativo di zucchero detenuto dall'organismo d'intervento

francese ; che, tenuto conto della situazione attuale dello smercio di tale zucchero, necessita porre in gara altri quantitativi di zucchero e, in conseguenza, completare l'allegato di detto regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 772/70 è completato dall'allegato del presente regolamento.

2. Per le partite indicate nell'allegato del presente regolamento, il termine per la prima presentazione delle offerte scade alle ore 9,30 del 26 agosto 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 29. 4. 1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 5. 6. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

N. della partita	Luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità e condizionamento	Importo forfettario spese di trasporto (FF/t zucchero)	Porto d'esportazione di riferimento ⁽¹⁾
29	Sucrerie de Bolbec-Nointot (Seine-Maritime)	1.600	2 sac (100 kg)	14,65	Rouen
30	Ancienne sucrerie d'Auffay (Seine-Maritime)	2.500	2 sac (100 kg)	13,40	Rouen
31	Sucrerie de Cambrai à Escandœuvres (Nord)	500	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
32	Sucrerie de Villenoy par Meaux (Seine-et-Marne)	2.000	2 sac (100 kg)	22,40	Rouen
33	Docks de Cambrai à Cambrai (Nord)	1.750	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
34	Docks de Cambrai à Cambrai	800	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
35	Docks de Cambrai à Cambrai	2.500	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
36	Magasins de Port de Lille à Lille (Nord)	500	2 sac (100 kg)	11,00	Dunkerque
37	Magasins généraux du Nord-Est à Eppeville (Somme)	3.000	2 sac (100 kg)	16,71	Dunkerque
38	Sucrerie de St-Germainmont (Ardennes)	4.500	3 vrac	20,30	Dunkerque

⁽¹⁾ Quello che può essere raggiunto con minore spesa.